

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2797

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPECCHIA e ZAPPACOSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2004

Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale contratto di lavoro di natura privatistica per la dirigenza dello Stato ha mortificato l'opera del singolo dirigente, mercanteggiando il suo rapporto di lavoro con l'autorità politica del momento. Pronta, quest'ultima, a concedere sempre di più ai «servitori» che si adeguano al suo volere, più che all'interesse generale del Paese.

La cupidigia politica, negli anni passati, si è spinta ben oltre, fino ad ipotecare lo stesso futuro della pubblica amministrazione, se è vero, come è vero, ciò che è accaduto recentemente, quando, agli «sgoccioli» della passata legislatura il Governo si è immediatamente apprestato alla nomina di vertici della pubblica amministrazione di suo gradimento, ipotecando così le scelte di competenza dell'attuale Governo.

Il presente disegno di legge, pertanto, nasce dall'esigenza di realizzare una sostanziale riforma dell'attuale rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali, stabilendone il passaggio dal regime privatistico, cui è attualmente assoggettato, ad una autonoma disciplina di diritto pubblico nell'interesse esclusivo del buon andamento della pubblica amministrazione.

La *ratio* del provvedimento va ricercata nella oggettiva considerazione che nel settore statale la dirigenza cosiddetta privatizzata interessa soltanto circa 4.500 dirigenti a fronte di un numero complessivo di circa 80.000 magistrati, prefetti, docenti universitari, ufficiali delle Forze armate, personale di polizia.

I dirigenti privatizzati interessati costituiscono appena il 6 per cento di tutta la dirigenza statale. Questi, inoltre, sono gli unici dirigenti a subire lo *spoils system* e ad essere assoggettati a contratti individuali a termine,

oltre a sopportare i gravosi impegni collegati al loro *status* di «datori di lavoro».

Obiettivo primario di questo disegno di legge, dunque, è quello di garantire il perseguimento *in toto* dei fini individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche alla luce dei principi recati dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, in materia di riordino della dirigenza dello Stato, eliminando le citate cause di turbativa che incidono negativamente sulla efficienza della pubblica amministrazione.

La nuova norma, infatti, consentirebbe alla dirigenza statale di tornare ad essere indipendente, imparziale e produttiva al massimo grado, operando con serenità per il pubblico interesse, nei termini voluti dalla Costituzione. E questo Parlamento darebbe così una giusta risposta anche sull'autonomia della dirigenza pubblica, in nome di quella giustizia perequativa che non deve mai soccombere alla prepotenza dei più forti.

Il presente disegno di legge, inoltre, prevede il ripristino della qualifica di dirigente superiore per quei pochi dirigenti di seconda fascia che tale qualifica già rivestivano prima dell'avvento del ruolo dirigenziale unico. Ciò in quanto alcuni dei predetti dirigenti, che a tale posizione erano arrivati previo il superamento di dure prove concorsuali, si sono visti scavalcati da dirigenti a loro di molto posteriori nel vecchio «ruolo» di anzianità di ciascuna amministrazione, i quali, in taluni casi, hanno attinto incarichi di rilievo, e relative remunerazioni, senza aver dovuto affrontare stressanti selezioni.

Allo scopo di ricomporre tale iniqua situazione, il disegno di legge tende - anche alla luce della restituzione del ruolo dirigenziale alle singole amministrazioni (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) - non solo a ri-

pristinare la qualifica di dirigente superiore, ma ad attribuire ai titolari di detta qualifica la retribuzione di posizione nella misura massima prevista per i dirigenti di seconda fascia inseriti nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza.

La norma proposta non contempla aggravii a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli oneri finanziari eventualmente derivanti dalla sua approvazione non potrebbero comunque superare gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria

nell'ambito delle compatibilità economiche generali, definite dal bilancio pluriennale dello Stato.

Infine, il presente disegno di legge istituisce il Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato, in analogia al Consiglio superiore della magistratura; il Consiglio avrà sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e nel pieno rispetto della legittimità dell'atto amministrativo, tutelerà i diritti e gli interessi della dirigenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il rapporto di impiego del personale dirigente dipendente dalle amministrazioni dello Stato è assoggettato al regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

1. Il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana uno o più decreti intesi a disciplinare, attraverso la previsione di un autonomo comparto, l'ordinamento del personale dirigente delle varie amministrazioni dello Stato ed il relativo trattamento economico. I citati decreti determinano i contenuti del rapporto di impiego del predetto personale, con la previsione di separati procedimenti negoziali, recepiti con distinti decreti del Presidente della Repubblica.

Art. 3.

1. Per i dirigenti di seconda fascia dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i quali, alla data dell'istituzione del ruolo unico dirigenziale di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, erano titolari della qualifica di dirigente superiore, è ripristinata la qualifica stessa. Ad essi è riconosciuta la posizione nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, loro spettante in forza della nuova qualifica rivestita. Ai medesimi viene altresì corrisposta, a partire

dalla data di entrata in vigore della presente legge, la retribuzione di posizione nella misura massima prevista per la seconda fascia dirigenziale.

2. Ai dirigenti di cui al comma 1 è, altresì, assegnato il 50 per cento dei posti disponibili di ciascuna amministrazione dello Stato, con la qualifica di dirigente generale.

Art. 4.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato, volto a tutelare i diritti e gli interessi della dirigenza.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

